

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 265

17 aprile 2019

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,  
AI SENSI DELL'ART.121, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SASSI

**DISPOSIZIONI VOLTE A RIMODULARE IL REGIME  
FISCALE INTRODUCENDO IL FATTORE DI RISCHIO  
DELLA PERDITA DEL REDDITO**

Oggetto assembleare n. 8259

## Relazione

Con questa Proposta di Legge si intende tassare i redditi in misura inversamente proporzionale al rischio di perderli, al fine di dare una giusta interpretazione del principio di "capacità contributiva" (art. 53 Cost.) coincidente con il risultato d'esercizio (costituito, com'è noto, dalla differenza tra ricavi e costi tra i quali, finora, non si è mai considerato il rischio di mortalità aziendale, il rischio di perdita del rapporto di lavoro.

Si tratta, in altre parole, di tassare di meno chi rischia di più di restare senza lavoro, di fallire, di farsi male ecc. e viceversa (pertanto a costo zero per l'Erario) facendo, così, coincidere la "capacità contributiva" (calcolata tenendo conto del rischio) con quella reale del contribuente.

Il rischio verrebbe calcolato matematicamente in base alla percentuale di uscita (dati Inps, Camera commercio ecc.) dalle varie categorie per motivi (come il licenziamento, le dimissioni, le cessazioni di attività ecc.) diversi da quelli "naturali" (morte, pensione ecc.).

La proposta ha i seguenti, evidenti, vantaggi: rilancio economico determinato dall'aumento della domanda d'impresa nei settori a rischio grazie ad una tassazione più favorevole; meno lavoro precario; riduzione del costo del lavoro (disponibilità lavoratori a percepire lordi inferiori a parità di netto); freno alla tanto temuta immigrazione "economica" (frutto della domanda interna di lavori umili la cui durata è limitata); valorizzazione del lavoro femminile (meno sicuro dal punto di vista della durata e quindi meno tassato); minor interesse per i lavori sicuri in quanto maggiormente tassati; capacità contributiva (art. 53 Cost.) rapportata (finalmente!) all'intera vita dei contribuenti.

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE****Art. 1**

*Delega al Governo per la modifica del sistema fiscale volta ad introdurre la valutazione del rischio di mortalità dell'impresa e del rapporto di lavoro*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti modifiche del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, per introdurre il principio di tassazione dei redditi di lavoro, impresa e pensione in misura inversamente proporzionale al rischio (economico e fisico) di perderli, facendo coincidere la “capacità contributiva” (calcolata tenendo conto del rischio) con quella reale del contribuente, inserendo il conteggio del rischio ai fini dell'applicazione delle imposte.

2. Nei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici vigenti e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare

espressamente le norme incompatibili.

**Art. 2***Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione della delega, di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

2. La modifica del sistema fiscale, di cui alla presente legge, persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti a maggiore rischio di mortalità delle loro attività d'impresa o di lavoro dipendente, anche attraverso la crescita economica che ne consegue, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nonché, degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.